



*Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'articolo 2, commi 138-142, che ha istituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509”* ;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la *“determinazione delle classi delle lauree universitarie”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98. recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare l'articolo 1, comma 21, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia disciplinato il riconoscimento dell'equipollenza rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del 22 dicembre 2015 ( n. 941), attuativo del predetto articolo 1, comma 21, della legge n. 107 del 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 giugno 2017 (n. 457), con il quale è stata nominata la Commissione tecnico-consultiva che esprime parere obbligatorio sull'istanza di riconoscimento delle scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il rilascio di titoli equipollenti a quelli universitari;

VISTA l'istanza presentata dalla Fondazione Milano – Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano in data 28/11/2017 (prot.1413 del 28/11/2017) e le successive integrazioni (prot. 758 del 15/05/2018, prot. 681 del 27/04/2018);

VISTO il parere espresso dalla citata Commissione tecnico-consultiva nell'adunanza del 16 maggio 2018 in ordine alla predetta istanza;

DECRETA:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il titolo rilasciato dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti al termine del Corso triennale in “*Arte e tecnologia del cinema e dell’audiovisivo*” articolato in otto diversi indirizzi: Regia, Sceneggiatura, Ripresa e Fotografia, Produzione, Montaggio, Suono, Animazione, Realizzazione Multimediale, di cui all'allegato 1 del presente decreto, è equipollente alla Classe di Laurea L-03- Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda.

Art. 2

1. La Scuola è tenuta a presentare ogni anno al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sull'attività scientifica e didattica svolta in relazione ai corsi di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto 22 dicembre 2015 (n. 941).

Roma,

IL MINISTRO  
*Sen. Valeria Fedeli*